Comune di Gangi

Provincia di Palermo

REGOLAMENTO COMUNALE

PER LA FIERA DELLA

PENTECOSTE E SPIRITO SANTO

Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 20.02.2006

Modificato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del 27.01.2011

http://www.comune.gangi.pa.it - E-Mail: polmunle@ctonline.it

Art. 1
OGGETTO

Il presente regolamento disciplina le modalità di svolgimento della fiera su aree pubbliche in occasione dei festeggiamenti in onore della Pentecoste e Spirito Santo, ai sensi della legge 28/03/1991 n° 112 e delle Leggi Regionali 01.03.1995 n° 18 e 08.01.1996 n° 2, nonché della circolare esplicativa dell'Assessorato Regionale della Cooperazione, del Commercio, dell'Artigianato e della Pesca n° 4754 del 06.04.1996.

Art. 2
DEFINIZIONE

Ai fini del presente regolamento si intendono:

- per fiera la manifestazione caratterizzata dall'afflusso, nei giorni stabiliti sulle aree pubbliche o private delle quali il Comune abbia la disponibilità , di operatori autorizzati ad esercitare il commercio su aree pubbliche, in occasione di particolari ricorrenze, eventi o festività ;
- per posteggio la parte di area pubblica o di area privata della quale il Comune abbia la disponibilità che viene data in concessione all'operatore autorizzato all'esercizio dell'attività commerciale.
- per presenze effettive in una fiera il numero delle volte che l'operatore ha effettivamente esercitato l'attività in tale fiera e costituiscono requisito di priorità nella formazione della graduatoria;
- per "spunta" l'operazione di verifica degli operatori commerciali che la mattina della fiera con la loro presenza manifestano l'intenzione di partecipare;
  Le operazioni di "spunta" vengono effettuate ogni mattina di fiera se questa dura più di una giornata.

Art. 3
POSTEGGIO IN OCCASIONE DI FIERA

In occasione della fiera, il Responsabile del Servizio può concedere autorizzazioni temporanee per l'esercizio del commercio su aree pubbliche(art. 4 comma 5).

Esse sono valide soltanto per i giorni della predetta riunione (art.12 comma 2) e sono rilasciate esclusivamente a chi è iscritto nel registro e nei limiti dei posteggi appositamente previsti (art. 2 comma 1), tranne per le autorizzazioni relative al settore non alimentare.

Art. 4
INDIVIDUAZIONE AREA DA ADIBIRE A FIERA

L'area destinata allo svolgimento della fiera viene individuata:

1. lungo il Viale Don Bosco ed in via straordinaria in un tratto della Via S. Leonardo, lato destro a scendere in direzione del Santuario dello Spirito Santo per un numero complessivo di 76 posteggi ;
2. lungo la Via Falcone e Borsellino sul lato sinistro fino all'intersezione con la Via G.Di Matteo per un numero di posteggi compatibile con lo stato del luogo.
3. lungo Piazza del Popolo, Corso Umberto 1°, Piazza Zoppo di Gangi,Piazza S.Paolo e primo tratto del V.le delle Rimembranze fino all'inizio del viale alberato per un numero di posteggi compatibile con lo stato del luogo;

Art. 5
CONCESSIONE POSTEGGIO

La concessione del posteggio nell'area suddetta ha la durata limitata ai giorni della fiera (art. 12 comma 2). Essa non può essere disposta sulla base di criteri che discriminano i soggetti extracomunitari o aventi la residenza o la sede in altri Comuni (art. 2 comma 7).

La concessione del posteggio è assoggettata al pagamento della tassa di occupazione suolo pubblico e della tassa smaltimento rifiuti nella misura stabilità delle vigenti disposizioni determinati dal Consiglio Comunale.

Il pagamento delle imposte per l'occupazione del posteggio assegnato(TOSAP, Tassa per lo smaltimento rifiuti) dovrà avvenire mediante pagamento diretto a mani dell'Agente di P.M. incaricato della riscossione al momento della consegna dell'autorizzazione, il quale rilascerà apposita ricevuta. Nel caso di mancato pagamento della tassa di occupazione del suolo, il posteggio non potrà essere concesso.

Nel caso in cui il posteggio dovesse rimanere libero a causa di mancato pagamento della tassa di occupazione del suolo, il posteggio verrà assegnato secondo i criteri di cui all'articolo seguente ed il pagamento della suddetta tassa verrà sempre effettuato "brevi manu" al personale incaricato alla riscossione.

Art. 6
ASSEGNAZIONE POSTEGGIO

Hanno titolo di priorità nell'assegnazione dei posteggi gli esercenti il commercio in forma itinerante tip. "C" e tra questi coloro che hanno il più alto numero di presenze sulla fiera di cui trattasi (art. 12 comma 3) (ultimi dieci anni di presenza).

Il possesso del titolo di priorità nell'assegnazione dei posteggi è attestato dal Comune (Responsabile del Servizio) che cura anche l'assegnazione di detti posteggi sulla scorta delle presenze degli anni precedenti.

Nel caso di uguali presenze tra gli operatori richiedenti , nell'assegnazione del posteggio si terrà conto del posto occupato negli anni precedenti.

Possono partecipare alla manifestazione i titolari di autorizzazioni al commercio su aree pubbliche in forma itinerante provenienti da tutto il territorio nazionale.

L'autorizzazione può essere rilasciata solo per un posteggio nella stessa fiera.

L'operatore assegnatario che nel giorno di svolgimento della fiera non si presenta nel posteggio entro le ore 8.00, senza giustificato motivo, è considerato rinunciatario e quindi non ha diritto alla conservazione del posteggio e pertanto verrà assegnato per scorrimento di graduatoria.

Nell'eventualità, che vi siano presenti operatori non inclusi nella graduatoria che richiedano il posteggio nella fiera, e che non abbiano presentato domanda, il posteggio eventualmente libero verrà assegnato per sorteggio.

Si applicano le disposizioni di cui alle legge regionale n° 18/1995 e n° 2/1996.

La graduatoria è affissa all'albo Comunale almeno 20 giorni prima dello svolgimento della fiera.

Art. 7
CARATTERISTICHE E SISTEMAZIONE DEI BANCHI DI VENDITA

1. Le dimensioni del posteggio ottenuto in concessione dovranno essere rigorosamente rispettate sia nel caso di vendita effettuata con autonegozio che con strutture rimovibili;
2. L'esposizione di merci deve essere fatta ad un'altezza minima dal suolo pari a mt. 0,50 per prodotti non alimentari e a mt. 1,00 per i prodotti alimentari e massima pari a mt. 1,40, i supporti rigidi delle tende, degli ombrelloni o altro copertura del banco stesso devono essere posti ad un'altezza minima di mt. 2,20 rispetto alla superficie di calpestio e le tende non dovranno in alcun modo ostruire la visuale ai banchi vicini;
3. E' consentita l'esposizione a terra esclusivamente dei seguenti generi:
   Piante e fiori, ferramenta, quadri, calzature, articoli dell'arredamento e per l'agricoltura, che comunque non dovranno lordare il suolo pubblico;
4. Sia gli autonegozi che i banchi rimovibili che pongono in vendita prodotti alimentari dovranno rispettare le prescrizioni di carattere igienico-sanitario .
5. I commercianti devono indicare in modo ben chiaro e leggibile i prezzi delle merci esposte.
6. La sistemazione degli stands di vendita deve essere disposta in modo da lasciare libera la corsia di marcia, al fine di consentire la viabilità dei mezzi di soccorso e di pronto intervento e comunque per una larghezza non superiore a metri lineari " sei";

Art. 8
PRESENTAZIONE DOMANDE

Le domande di concessione del posteggio debbono essere redatte in carta bollata, ed inviate a mezzo raccomandata AR al Comune almeno 60 giorni prima dello svolgimento della fiera (art. 5 comma 2; art. 12 comma 6).

Nella richiesta possono essere inserite più manifestazioni riferite all'anno solare in corso.

Il Responsabile del Servizio rilascia l'autorizzazione il giorno dello svolgimento ella stessa, mentre ai non assegnatari sarà fatta comunicazione di rigetto.

Art. 9
CALENDARIO ANNUALE DELLA FIERA

La fiera si svolgerà nei giorno dei festeggiamenti della Pentecoste e dello Spirito Santo .

Art. 10
ORARI DI SVOLGIMENTO DELLA FIERA

L'operatore assegnatario dei posteggi di cui ai punti 1 e 2 dell'art. 4 del presente regolamento potrà occupare il posto assegnatogli e iniziare la vendita a partire dalla ore 14.00 del Sabato antecedente il giorno della Pentecoste e fino alle ore 23,00 del giorno di lunedì Festività dello Spirito Santo".

Il posteggio assegnato dovrà essere occupato, in ogni caso, entro le ore 8,00 del giorno di lunedì, in caso contrario l'operatore perde il diritto di occupazione dell'area che verrà assegnata agli spuntisti.

L'orario di smontaggio degli stands dovrà avvenire senza recare ostacoli alla viabilità, e non può essere effettuata prima delle ore 23.00 dell'ultimo giorno di fiera e comunque deve essere concordata con il Comando Polizia Municipale.

Art. 11
OBBLIGHI E DIVIETI DEI CONCESSIONARI

1. **I concessionari di posteggio devono:**

a) occupare esclusivamente lo spazio loro assegnato;
b) tenere sempre liberi i passaggi tra i banchi durante l'orario di vendita;
c) sistemare il veicolo adibito al trasporto della merce e delle attrezzature nell'ambito del posteggio avuto in concessione, salvo disposizioni contrarie;
d) lasciare perfettamente sgombro e pulito il suolo avuto in concessione, evitando la dispersione di materiale di qualsiasi tipo;
e) esibire, a richiesta degli organi di controllo, tutti i documenti relativi all'esercizio dell'attività in originale, (compresi quelli del mezzo di trasporto della merce);
f) rispettare le caratteristiche dei banchi di vendita come indicate al precedente art.7;
g) mantenere un contegno educato verso il pubblico ed i colleghi.

2. **Ai concessionari di posteggio è fatto divieto di:**

a) arrecare intralcio o disturbo al pubblico ed ai colleghi;

b) vendere con il sistema dell'imbonimento;
c) manomettere, anche in maniera lieve, il suolo avuto in concessione (infissione di chiodi o puntelli);
d) legare corde o altro ad alberi, pali segnaletici, balconi o facciate di caseggiati limitrofi;
e) utilizzare apparecchi per amplificazione e diffusione di suoni.

La mancata ottemperanza ai suddetti obblighi e divieti e di ogni altra ed eventuale prescrizione, sia scritta che verbale da parte degli organi di vigilanza, relative alla sistemazione dei banchi di vendita, determinerà per l'anno successivo la revoca del posto assegnato oltre al pagamento di una sanzione amministrativa alla quale si fa rinvio.

Art. 12
PUBLICITA' FONICA

E' vietata qualsiasi forma di pubblicità fonica nell' area destinata allo svolgimento della manifestazione fieristica.

Art. 13
SANZIONI

Per le violazioni alle disposizioni di cui agli articoli del presente Regolamento si applicano le sanzioni previste dalla legge regionale 18/95 e 2/96 e dai regolamenti comunali.

Nell'ipotesi di eventuali occupazioni abusive di suolo pubblico, con banchi di vendita o merci sparse, al di fuori degli spazi assegnati si procederà al sequestro amministrativo dei beni oggetto di vendita.

Art. 14
ENTRATA IN VIGORE

Il presente regolamento entra in vigore dopo l'esecutività delle deliberazione di approvazione e dopo la successiva pubblicazione per 15 giorni all'albo pretorio dell'Ente.